

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

1. L'imprenditore agricolo professionale (D.lgs. 99/2004)

1. Il D.lgs. n. 99/2004 e s.m.i., integrato con D.lgs. n. 101/2005 e modificato da ultimo con L. n. 108/2021, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale allo scopo di valorizzarne la dimensione professionale.

L'art. 1 del predetto testo normativo definisce l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile (C.C.), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Per l'imprenditore che operi nelle aree montane o in aree soggette a vincoli naturali, di cui al Regolamento (UE) 1305/2013, ed eventuali modifiche ed integrazioni adottate dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale per lo Sviluppo Rurale vigente, le percentuali suindicate sono ridotte al 25% quando la prevalenza (>50%) della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) rientra in area montana o soggetta a vincoli naturali.

Alla luce di quanto esposto, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere riconosciuta a:

- Persone fisiche: imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 99/2004 e s.m.i.;
 - Persone giuridiche: le società di persone, di capitali e cooperative, anche a scopo consortile, possono acquisire la qualifica di IAP qualora esercitino esclusivamente le attività agricole di cui all'art. 2135 C.C., e, nello specifico:
 - società agricole di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 99/2004 e s.m.i.;
 - società agricole di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) e cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del D.lgs. n. 99/2004 e s.m.i..
2. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'imprenditore agricolo professionale non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso "conduca" direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo (Cass. Sez. Trib. 16 gennaio 2023, n. 1132).

In tal senso non può essere riconosciuto IAP il lavoratore subordinato di un'impresa agricola, posto che, svolgendo la sua prestazione lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, resta del tutto estraneo all'attività di gestione.

3. Infine, il comma 5-ter del D. lgs. 99/2004 e s.m.i. prevede che le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applichino anche alle persone fisiche o alle società che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti (tempo, reddito e professionalità), abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica all' Ente competente al rilascio della certificazione e si siano altresì iscritte all'apposita gestione dell'INPS. Entro 36 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di

riconoscimento, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui sopra, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti.

4. La qualifica di IAP, così come definito al D. lgs. 99/2004 e s.m.i., conserva la sua validità con il mantenimento dei requisiti di tempo e reddito lavorativo (almeno il 50%, ridotto al 25% in aree montane o in aree soggette a vincoli naturali).

2. Riconoscimento della qualifica di IAP in capo a persone fisiche

1. È Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto che, in qualità di titolare di impresa agricola ovvero di socio di società agricola, esercita attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del C.C., possedendo contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. lgs. 99/2004 e s.m.i., i seguenti requisiti:
 - a) requisito del tempo, dedicando all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro, che si riduce ad almeno il 25% nelle aree montane o in aree soggette a vincoli naturali;
 - b) requisito del reddito, ricavando dalle suddette attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro che si riduce ad almeno il 25% nelle aree montane o in aree soggette a vincoli naturali;
 - c) Requisito delle conoscenze e competenze professionali.

La durata della qualifica nel caso di soggetto giuridico (società e cooperative) è assimilata a quella del soggetto qualificato IAP che apporta la qualifica alla società medesima.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del D.lgs. 99/2004 e s.m.i. (IAP iscritto con riserva), i soggetti richiedenti, pur in assenza dei requisiti di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma, riferiti ai requisiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1, D. Lgs. 99/2004 e s.m.i., possono comunque inoltrare presso l'Ente competente l'istanza di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

In tal caso i predetti requisiti devono risultare in possesso del soggetto richiedente **entro e non oltre 36 mesi** dalla presentazione della domanda di riconoscimento.

2.1 Requisito del tempo dedicato

Per stabilire la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività di cui all'articolo 2135 del C.C., il tempo complessivo annuo da considerare è fissato in 1800 ore per unità lavorativa attiva, considerando pertanto 225 giornate/anno, ciascuna di 8 ore lavorative, in applicazione di quanto disposto dalla Decisione della Commissione 2000/115/CE del 24/11/99.

2.1.1 Tempo di lavoro da attività agricola

1. In ottica di semplificazione procedimentale in materia di richiesta e riconoscimento della qualifica IAP, si ritiene opportuno accertare il possesso del requisito del tempo di lavoro ricorrendo a parametri convenzionali, individuando percentuali predefinite per determinare il tempo di lavoro dedicato all'agricoltura rispetto al tempo di lavoro complessivo.

Per la determinazione del tempo - lavoro annuo si applicano le tabelle approvate in allegato al Regolamento Regionale n. 1 del 15/01/2019 e s.m.i. (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4, S.o. n. 1 del 23/01/2019), che individuano le giornate di lavoro annuo dedicate a ciascuna tipologia di coltura e allevamento e quelle dedicate alle attività agrituristiche.

I suddetti parametri potranno essere aggiornati e integrati con specifica Deliberazione della Giunta Regionale.

2. Questi indici ordinari di tempo convenzionali, così come quelli del reddito, fanno riferimento alla situazione produttiva aziendale del richiedente così come dichiarata nell'ultimo Piano Colturale Grafico (P.C.G.) validato sul portale SIAN. Qualora, per particolari orientamenti produttivi aziendali, l'impresa non si identifichi nell'ambito dei parametri convenzionali, è consentito alla

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via Pietro Tuzi, 7 – 06128 PERUGIA
Tel. 075.5145711 – mail: info@afor.umbria.it
pec: agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it



SEDI OPERATIVE

Perugia – Città di Castello – Gubbio
Valtopina – Spoleto – Norcia – Terni
San Venanzo – Orvieto – Guardia

Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

stessa di proporre apposita relazione, redatta da un professionista abilitato nel settore agroforestale, che evidenzia la non ordinarietà per comprovate situazioni oggettive che giustificano, per le attività di cui all'articolo 2135 del C.C., tempi di lavoro diversi da quelli tabellari, calcolandone gli effetti.

3. Il requisito del tempo è soddisfatto quando la situazione produttiva aziendale dell'impresa riferita all'ultima annata agraria garantisca, applicando gli indici di cui alle già menzionate tabelle, almeno 112,5 giorni di lavoro per 8 ore giornaliere per gli imprenditori che operano in zone ordinarie (pari al 50% di un'Unità Lavorativa Uomo) e almeno 56,25 giorni di lavoro per 8 ore giornaliere per gli imprenditori che operano nelle aree montane o soggette a vincoli naturali.
4. Il tempo lavoro attribuibile all'imprenditore richiedente la qualifica è determinato al netto delle ore di lavoro svolte da altri soggetti impegnati nell'azienda, sia senza rapporto di lavoro subordinato (coadiuvante familiare) che con rapporto di lavoro subordinato (salariati, impiegati o operai) a tempo indeterminato/determinato.

Ne deriva che per ogni azienda agricola sarà possibile il conseguimento del requisito della qualifica di IAP da parte di più soggetti solo qualora sia rispettata la condizione del tempo minimo per ciascuna unità (112,5 giorni/anno o 56,25 giorni/anno) e fino alla copertura del fabbisogno di manodopera dell'azienda stessa.

5. I valori indicati nelle tabelle sono incrementati nei seguenti casi:
 - l'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola, la quale comprenda, oltre al lavoro manuale in caso di impresa diretto-coltivatrice, anche l'attività di organizzazione gestionale e programmazione aziendale (+5%);
 - l'attività di trasformazione e/o di commercializzazione dei prodotti, purché queste operazioni interessino almeno il 50% della produzione della singola coltura in termini quantitativi (+5%);
 - per le colture e gli allevamenti condotti in regime biologico (+10%) o tecniche di produzione integrata (+5%).
6. Al volume di lavoro così risultante potrà essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica o all'ospitalità rurale familiare, determinato con l'applicazione delle tabelle sopramenzionate e nei limiti indicati nella SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) presentata al Comune di competenza dal richiedente la qualifica. La SCIA deve essere valida e deve altresì risultare operativa l'attività connessa al momento di presentazione dell'istanza.

La connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro e si intende realizzata quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola siano superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica, così come definito nelle leggi e regolamenti Regionali specifici.

7. Potrà altresì essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato alle attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, C.C., quali, a mero titolo esemplificativo, l'attività didattica o sociale, dichiarato attraverso un calcolo analitico redatto da un professionista abilitato nel settore agroforestale.

Le attività didattiche e sociali costituiscono infatti attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e, pertanto, la connessione si intende realizzata quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola siano superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività didattica o sociale.

8. Il tempo di lavoro dello IAP che svolge unicamente attività di amministrazione e/o direzione dell'impresa agricola è pari al 25% del fabbisogno lavorativo totale dell'azienda.

2.1.2 Tempo di lavoro per attività non agricola

- 1 Qualora l'imprenditore agricolo professionale svolga attività lavorative extra-agricole, che si configurano come lavoro dipendente o assimilato, il tempo di lavoro dedicato alle attività

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via Pietro Tuzi, 7 – 06128 PERUGIA
Tel. 075.5145711 – mail: info@afor.umbria.it
pec: agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it



SEDI OPERATIVE

Perugia – Città di Castello – Gubbio
Valtopina – Spoleto – Norcia – Terni
San Venanzo – Orvieto – Guardia

Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

agricole deve rispettare le percentuali soprariportate. Il calcolo viene fatto comparando il tempo di lavoro calcolato ai sensi del presente articolo con quello risultante dalle norme di legge o contratti applicabili e riscontrabile dalle certificazioni rilasciate dal datore di lavoro.

- 2 Qualora l'imprenditore agricolo professionale svolga attività lavorative extra-agricole, che si configurano come lavoro autonomo, la rilevazione del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole pari o superiore a 112,5 giorni/anno o 56,25 giorni/anno per le aree montane o soggette a vincoli naturali, definite ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013, è condizione sufficiente per l'assolvimento del requisito e si prescinde dalla comparazione con le predette attività extra-agricole.

2.1.3 Tempo di lavoro per tipologia di soggetti

Il tempo lavoro per le attività agricole di cui all'articolo 2135 del C.C. per acquisire la qualifica di IAP, può derivare dal tempo dedicato alla diretta conduzione di una propria impresa e sia dal tempo eventualmente dedicato in società agricole in qualità di socio, amministratore, socio amministratore. Il riferimento per la determinazione coincide con l'ultimo P.C.G. validato sul portale SIAN.

Si evidenziano le seguenti situazioni di imprenditore per definire il tempo di lavoro agricolo:

- **titolare di impresa individuale:** il tempo di lavoro si determina sulla base della situazione produttiva aziendale della propria impresa;
- **socio di società di persone:** il tempo di lavoro deriva dalla parametrizzazione sulla base della quota di partecipazione alla società. Qualora non definita, la quota si ammette in proporzione al numero di soci ovvero, nel caso in cui le quote non rispecchino l'effettiva partecipazione lavorativa, si richiede dichiarazione congiunta dei soci sulla ripartizione dei tempi effettivi da attribuire;
- **amministratore di società agricola di capitale:** nel caso di presenza di più amministratori, il tempo complessivo di lavoro per attività di amministrazione è equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione in conformità a una dichiarazione congiunta degli stessi.
- **socio amministratore di società cooperativa:** si determina sulla base della situazione produttiva aziendale. Qualora vi siano più soci amministratori, il tempo complessivo di lavoro è equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione in conformità a una dichiarazione congiunta degli stessi;
- **socio lavoratore:** l'attività del socio lavoratore, nell'ambito di società cooperativa agricola che prevede l'esclusiva attività agricola dell'articolo 2135 del C.C., è utile a norma del comma 5, art. 1 del D. lgs. 99/2004 e s.m.i. per la qualifica IAP quando sia dimostrata la sua partecipazione al rischio della società medesima nel consiglio di amministrazione.

2.2 Requisito del reddito da lavoro

1. La prevalenza di reddito da lavoro proveniente da attività agricola rispetto a reddito/i da lavoro per attività non agricole viene valutata dal:
 - reddito da lavoro prodotto dall'attività agricola svolta;
 - reddito da lavoro prodotto da attività non agricola se presente.

2. Dal reddito globale da lavoro sono escluse, ai sensi dall'art. 1, del D.lgs. 99/2004 e s.m.i., le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Risultano altresì da escludere i proventi di partecipazione di società di capitale ed i proventi di partecipazione dei soci accomandanti nel caso s.a.s.
3. Se l'imprenditore agricolo professionale opera in qualità di amministratore di una società di capitale o in una cooperativa, anche a scopo consortile, il reddito da lavoro derivante da attività agricola è costituito dalle indennità e somme ottenute all'interno della società per tale qualifica.

Nel caso in cui l'amministratore sia anche socio della società di capitali e della cooperativa, anche a scopo consortile, al reddito derivante da attività agricola va sommato quello derivante dalla partecipazione alla compagine sociale.

2.2.1 Reddito da lavoro da attività agricola

1. Ai fini delle qualifiche professionali il reddito da lavoro dell'attività agricola svolta viene determinato attraverso indici parametrici di reddito ordinari definiti per unità di superficie/capo/prodotto gestito come definito nelle ["Tabelle delle produzioni standard" approvate con.... \(inserire atto approvazione del CSR\) DA INTEGRARE](#)

I suddetti parametri potranno essere aggiornati e integrati con specifica Deliberazione della Giunta Regionale.

Gli indici sono applicati all'attività produttiva aziendale riferiti all'ultimo PCG validato sul portale SIAN antecedentemente la presentazione della domanda di qualifica.

2. Al volume del reddito da lavoro da attività agricola potranno essere validamente aggiunti i diritti all'aiuto PAC destinati al sostegno al reddito degli agricoltori, ai sensi della Risoluzione 17/10/2006 n. 114 dell'Agenzia delle Entrate e s.m.i., nonché gli eventuali redditi da lavoro derivanti dall'esercizio delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, C.C.;
3. ai fini della determinazione del reddito da lavoro delle predette attività connesse, individuato dalle dichiarazioni fiscali, andrà dimostrato il rapporto di prevalenza dell'attività agricola, e quindi la connessione così come definita all'art. 2135 comma 3 del C.C. Per l'inclusione del reddito derivante da attività agrituristica si rimanda a quanto stabilito dal punto 2.1.1, comma 6.

2.2.2 Reddito da lavoro da attività non agricola

A tali fini si considera la sommatoria dei redditi riferiti alle seguenti categorie come da dichiarazioni fiscali:

- redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- redditi da lavoro autonomo e assimilati;
- redditi da partecipazione con riferimento ad attività di partecipazione in società di persone non agricole ed equiparate. Per i soci che non prestano attività lavorativa ma hanno una sola partecipazione in quota capitali, tale reddito non deve essere considerato.

Per i predetti redditi, che vanno dichiarati in sede di domanda di riconoscimento IAP, si deve prendere a riferimento l'esercizio fiscale concluso (31 dicembre precedente l'anno di presentazione domanda). Nei casi di procedimenti per l'ottenimento della qualifica IAP attivati prima dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, potranno essere presi a riferimento i redditi dell'ultima annualità fiscale dichiarata, purché la situazione reddituale dell'anno di competenza rimanga invariata, e, in ogni caso, fatta salva la prevalenza dei redditi da attività agricola rispetto ai redditi di cui al presente punto.

2.2.3 Reddito da lavoro per tipologia di soggetti

Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

Il requisito del reddito è sempre soddisfatto quando non siano presenti altre tipologie di redditi da lavoro. Il reddito da lavoro viene determinato attraverso indici standard o da conto economico e deve risultare nella misura di almeno il 50%, o di almeno il 25% in aree montane o soggette a vincoli naturali definite ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013, rispetto a redditi da lavoro non agricoli di cui al punto 2.2.2.

Nel caso di richiedente:

- **titolare di ditta individuale:** il reddito da attività agricola viene calcolato dalla situazione produttiva aziendale della sua impresa;
- **socio di una società di persone:** il reddito da attività agricola viene calcolato dalla situazione produttiva aziendale della società, in rapporto alla quota di partecipazione alla compagine sociale o alla quota di utili come determinati dall'atto costitutivo; costituisce inoltre reddito da attività agricola il compenso ottenuto all'interno della società in qualità di amministratore.
- **amministratore di società agricola di capitale:** il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società;
- **socio amministratore di società cooperativa:** il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società come amministratore e dichiarato in domanda, al quale va aggiunto il reddito calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della società, in rapporto al numero di soci.

2.3 Conoscenze e competenze professionali

Il possesso delle conoscenze e competenze professionali deriva alternativamente da:

- 1) titolo di studio attinente al settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel settore agricolo) o, in alternativa, iscrizione all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.
- 2) attestazione di frequenza con superamento di apposita prova finale a un corso di formazione riconosciuto, della durata di almeno 150 ore, ai sensi della D.G.R. n. 1379 del 30/12/2025, conseguito entro i 7 anni antecedenti la richiesta, organizzato e gestito da Organismi di formazione regolarmente accreditati dalla Regione Umbria e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP. Attestazioni relative a corsi frequentati presso altre Regioni devono consentire il rilievo degli estremi di accreditamento e abilitazione degli enti di formazione, concessi dalle competenti strutture, nonché autorizzazione alla specifica attività di formazione sopra evidenziata finalizzata all'acquisizioni delle competenze e conoscenze professionali per lo IAP;
- 3) esperienza di attività agricola, maturata per almeno un biennio antecedente la richiesta di qualifica, svolta a tempo indeterminato o determinato, garantendo comunque per un anno solare 151 giornate lavorative, e svolta negli ultimi 7 anni antecedenti la richiesta, in qualità di:
 - coadiuvante familiare o lavoratore agricolo attestabile dalla regolare iscrizione INPS ai rispettivi ruoli, comprese le attività di apprendistato;
 - titolare, socio, amministratore di società agricola attestabile dalle visure camerali, con regolare iscrizione INPS.

Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

Ai fini della validità dei corsi di formazione di cui al n. 2), dovrà essere obbligatoriamente prevista la trattazione dei seguenti contenuti:

- ruolo e responsabilità dell'imprenditore agricolo, attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, normative fiscali e tributarie per l'agricoltura, gestione dell'organizzazione generale dell'impresa agricola, gestione delle risorse produttive, legislazione agraria e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura, sicurezza del lavoro in agricoltura, elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante, elementi aziendali che concorrono alla determinazione del reddito dell'impresa agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di riferimento; bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un'impresa agraria.

Gli Organismi di formazione regolarmente accreditati per il rilascio dell'attestazione di cui al comma 2) dovranno provvedere alla previsione di una prova finale per la valutazione delle conoscenze generali dei candidati, tramite una specifica commissione costituita da:

- Un rappresentante nominato da Regione Umbria, individuato presso il competente servizio regionale, in qualità di Presidente. A tale proposito l'Organismo formatore dovrà trasmettere espressa richiesta, presso la competente Direzione regionale, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, prima dell'inizio dello svolgimento del corso di formazione.
- Due professionisti del settore agrario, forestale, veterinario, di comprovata esperienza, individuati dall'organismo formatore accreditato.

3. Riconoscimento della qualifica di IAP in capo a persone giuridiche

1. Il comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004 e s.m.i., estende la qualifica di IAP anche alle *"società, qualora nella ragione sociale sia riportata l'indicazione 'società agricola' e lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile"*. Affinché dette società possano ottenere la qualifica IAP devono inoltre sussistere i seguenti requisiti:

- per le società agricole di persone, almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP (se trattasi di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da almeno uno dei soci accomandatari);
- per le società agricole di capitali e le società agricole cooperative, almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, deve essere in possesso della qualifica di IAP.

Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società di capitali.

La validità temporale della qualifica IAP per le società è assimilata a quella del soggetto qualificato IAP che ha apportato la qualifica alla medesima società.

2. Non è preclusiva, ai fini della qualifica IAP della società, la previsione nello statuto di operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, purché sia evidenziato nello stesso la loro strumentalità all'esercizio esclusivo delle attività agricole. Le società, di persone, capitali e cooperative, devono essere iscritte presso il Registro Imprese della competente CCIAA.

4. Qualifica di IAP in assenza di requisiti

1. A norma dell'art. 1 comma 5 ter, D.lgs 99/2004 e s.m.i., il termine massimo entro cui i soggetti, persone fisiche e giuridiche devono dimostrare di avere raggiunto i requisiti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 1, è stabilito in 36 mesi dalla data di protocollazione della domanda di qualifica.

Pertanto, pur in difetto di uno o più dei requisiti previsti (tempo, reddito, professionalità), tanto alla società quanto alla persona fisica sarà consentito di presentare istanza di riconoscimento della qualifica di IAP iscritto con riserva.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via Pietro Tuzi, 7 – 06128 PERUGIA
Tel. 075.5145711 – mail: info@afor.umbria.it
pec: agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it



SEDI OPERATIVE

Perugia – Città di Castello – Gubbio
Valtopina – Spoleto – Norcia – Terni
San Venanzo – Orvieto – Guardia

Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

2. L'Ente competente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, rilascerà la certificazione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura, con conseguente possibilità di accesso ai relativi benefici ove compatibili.
3. Sarà cura del richiedente presentare una domanda di conferma, corredata dai documenti attestanti il raggiungimento di tutti i requisiti previsti, entro la scadenza riportata nel certificato di cui al comma 2 (36 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza IAP provvisorio). La mancata presentazione della domanda di conferma entro il predetto termine comporterà la perdita degli eventuali benefici conseguiti, con efficacia retroattiva. L'Ente competente provvede alle verifiche di tempo e reddito sulla situazione del fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di conferma.

Nel caso sia stata presentata contestualmente istanza di riconoscimento in assenza di requisiti sia per la persona fisica che per la persona giuridica, sarà necessario presentare istanza di raggiungimento dei requisiti su entrambe le posizioni.

5. Compendio unico

Ai fini del compendio unico le competenze dell'Agenzia Forestale Regionale (AFoR) sono limitate alle verifiche da effettuare, su richiesta delle strutture competenti, riguardanti l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività necessaria, in ordine da quanto stabilito dall'art. 5 bis del D.lgs. 228/2001.

L'estensione di terreno necessaria è quella che consente di raggiungere almeno i livelli minimi di produzione standard previsti nelle misure vigenti per gli investimenti nello Sviluppo Rurale dell'Umbria.

6. Modalità di riconoscimento della qualifica di IAP

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modifiche di cui al Decreto legislativo 29 maggio 2005, n. 99 e s.m.i. attribuisce alle Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti di tempo, di reddito e di professionalità necessari per il riconoscimento della qualifica di IAP.

Con L.R. n. 10/2015, così come modificata ed integrata con L.R. n. 12/2018, le funzioni di cui all'allegato B) della legge stessa, sono state trasferite all'Agenzia Forestale Regionale con D.G.R. n. 622 del 7/5/2019, che ne gestisce i procedimenti.

In attesa che venga istituito il portale unico regionale, con il quale la procedura per il riconoscimento della qualifica di IAP sarà interamente digitalizzata, le richieste dovranno essere presentate all'Agenzia Forestale Regionale, tramite la modulistica predisposta ed approvata dallo stesso Ente. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e corredata dalla documentazione obbligatoria prevista dalla relativa modulistica.

Con apposito provvedimento comunicato secondo le previsioni di legge Regione Umbria provvederà a pubblicare l'avvio delle nuove modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento della qualifica di IAP, unitamente ai termini di decorrenza della nuova procedura correlata al portale unico regionale.

Dall'entrata in vigore del predetto portale unico, ~~così come sarà reso noto con Determina Dirigenziale del Servizio Regionale competente~~, successivamente ad una prima fase di sperimentazione in modalità test, la presentazione delle richieste verrà attivata e resa obbligatoria per l'utenza attraverso il portale, in sostituzione della precedente modalità, ~~non modificando il dettato normativo regionale in materia di IAP in termini procedurali e di competenza attuativa.~~

7. Albo

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via Pietro Tuzi, 7 – 06128 PERUGIA
Tel. 075.5145711 – mail: info@afor.umbria.it
pec: agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it



SEDI OPERATIVE

Perugia – Città di Castello – Gubbio
Valtopina – Spoleto – Norcia – Terni
San Venanzo – Orvieto – Guardia

Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

1. Con la presente DGR si istituisce l'Albo pubblico Regionale relativo agli Imprenditori Agricoli Professionali, che entrerà in vigore con l'attivazione del portale unico regionale di cui all'art. 6. L'Agenzia Forestale Regionale avrà la funzione di gestire e aggiornare puntualmente il suddetto Albo.
2. L'iscrizione dello IAP nel portale unico regionale certifica il possesso della qualifica ed è pubblicizzata da AFoR, sul proprio sito internet e sul portale di cui all'art. 6, nonché mediante pubblicazione di elenchi nel bollettino ufficiale della Regione Umbria (BUR) con periodicità annuale.
3. Al fine di un corretto aggiornamento dell'Albo, le aziende, entro 6 mesi dalla costituzione dell'Albo, fatte salve proroghe stabilite dalla Regione Umbria, dovranno verificare la correttezza dei dati inseriti o l'eventuale assenza dei soggetti con la qualifica nello stesso Albo, e procedere ove necessario con specifica istanza per la correzione o caricamento del nominativo con qualifica IAP, con effetto retroattivo dal momento del riconoscimento della qualifica. Al fine del caricamento del nominativo (persona fisica e/o giuridica), sarà necessario presentare specifica istanza con la nuova procedura per la verifica dei requisiti nell'ultimo triennio, allegando certificato definitivo, dimostrazione iscrizione all'INPS e dichiarazione sostitutiva d'atto notorio che i requisiti e l'attività svolta come IAP sia stata svolta senza soluzione di continuità. In caso di smarrimento della copia del certificato definitivo, sarà inoltre necessario allegare l'estratto contributivo storico dal momento dell'iscrizione.

8. Mantenimento dei requisiti e controlli

1. Ai sensi del D.lgs n. 99/2004 e s.m.i, il richiedente (persona fisica o persona giuridica) dovrà impegnarsi a mantenere per almeno cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, le condizioni costituenti i requisiti stabiliti per ogni categoria di soggetti, a pena di decadenza dai benefici conseguiti.
2. All'atto della domanda l'istante dovrà pertanto impegnarsi a comunicare senza ritardo alla struttura competente il mutare delle condizioni richieste per il riconoscimento. Il diritto a mantenere la qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti previsti (salvo cause di forza maggiore).
3. Qualora l'Amministrazione regionale venga a conoscenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni legittimanti il rilascio della qualifica di IAP, si procederà ad un nuovo accertamento al fine di constatare l'effettiva perdita dei requisiti. In caso di esito positivo l'Amministrazione revocherà il riconoscimento concesso e del relativo provvedimento sarà data comunicazione a tutti gli enti pubblici interessati, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Con riguardo alle persone giuridiche si precisa che, qualora sia venuto a cessare l'amministratore o il socio che ha apportato la qualifica, questa potrà essere mantenuta se entro sei mesi dall'evento la società dimostri che un altro soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge abbia conseguito la qualifica di IAP, secondo quanto disposto dagli artt. 2272 e 2386 C.C. ovvero entro sei mesi, nelle società di persone e non oltre i sei mesi dall'avvenuto venir meno dell'amministratore conferente la qualifica alla società nelle società di capitali.
5. Le strutture deputate al riconoscimento della qualifica di IAP dovranno sottoporre a controlli a campione non meno del 5%/annuo sul totale degli IAP definiti iscritti, al fine di verificare la permanenza dei requisiti nel triennio di riferimento.
6. Rispetto la verifica del mantenimento dei requisiti del tempo di lavoro e del reddito da lavoro, l'astensione dal lavoro dell'imprenditore agricolo professionale, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, è equiparata alla condizione lavorativa precedente all'insorgenza della causa di astensione, per tutto il periodo in cui perdurano e comunque per un tempo complessivo non superiore a tre anni:

a) maternità e paternità ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare;

b) malattia professionale e infortunio;

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via Pietro Tuzi, 7 – 06128 PERUGIA

Tel. 075.5145711 – mail: info@afor.umbria.it

pec: agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it

**SEDI OPERATIVE**

Perugia – Città di Castello – Gubbio

Valtopina – Spoleto – Norcia – Terni

San Venanzo – Orvieto – Guardia

Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

c) calamità naturali, epizootie e fitopatie, nonché distruzione fortuita dei fabbricati aziendali che impediscono il regolare svolgimento delle attività.

9. Revoca e sanzioni

Le misure di revoca dei finanziamenti e le sanzioni dell'esclusione dalle provvidenze finanziarie sono applicate secondo quanto stabilito per i finanziamenti con fondi comunitari integrati da fondi regionali o statali, nel programma di sviluppo rurale e nei relativi atti applicativi, ovvero negli atti europei ivi richiamati.

10. Superamento della precedente disposizione

La disposizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008 n. 1961, si intende superata ed organicamente riformulata con quella di cui al presente documento.

11. Disposizioni transitorie

Eventuali istanze di riconoscimento pervenute prima dell'entrata in vigore della procedura di cui all'art. 6, ultimo comma, potranno essere oggetto di espressa rinuncia e contestuale ripresentazione in applicazione della nuova procedura tramite portale.